



# COMUNE DI FRAGAGNANO

## **Regolamento per il funzionamento Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**

### **Art. 1**

#### ***(Definizioni)***

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del Comune di Fragagnano, istituito con determinazione n. 139 del 21.04.2021 ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'art. 21 della L. 4 novembre 2010 n.183) e della Direttiva 4 Marzo 2011 emanata di concerto dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità.
2. Il Comitato esplica le proprie attività per tutto il personale dell'Ente e sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle pubbliche amministrazioni e da altre disposizioni.

### **Art. 2**

#### ***(Finalità)***

1. Le attività del CUG valgono per tutto il personale dipendente e dirigente dell'Ente.
2. Il CUG opera per assicurare la parità e le pari opportunità di genere, per favorire l'ottimizzazione della Produttività del lavoro pubblico, garantire il benessere organizzativo, nell'ambito di una priorità finalizzata a razionalizzare e rendere efficace ed efficiente l'organizzazione della pubblica amministrazione. Compito primario del Cug è quindi quello di agevolare e favorire il contributo lavorativo delle singole persone, senza alcuna discriminazione di genere, sesso, orientamento politico e religioso.

### **Art. 3**



### **(Composizione e sede)**

1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è composto:
  - da un/a rappresentante designato/a da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del CCNL del 22.1.2004;
  - da un pari numero di rappresentanti dell'Ente.Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.  
Nella composizione è assicurata complessivamente la parità di genere, salvo i casi di comprovata impossibilità.
2. I componenti rappresentanti dell'Ente e relativi supplenti sono nominati dal Dirigente preposto al vertice dell'organizzazione tenuto conto dei requisiti previsti dalle linee guida diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle modalità di funzionamento dei C.U.G.
3. Il Presidente del Comitato è designato dall'Amministrazione tra i componenti nominati dall'Ente.  
Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.  
Le funzioni del Presidente e dei componenti del C.U.G. non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
4. Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza, un Vice Presidente, tra i componenti di nomina dell'Ente. Il Vicepresidente collabora al coordinamento dei lavori ed ha funzioni di sostituzione del Presidente in caso di assenza breve o di impedimento temporaneo.
5. Nel caso in cui il presidente non possa presiedere i lavori per un periodo prolungato, indicativamente oltre i sei mesi, il CUG informa l'amministrazione Comunale la quale, nella persona del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione individua il componente che sostituisce il presidente nel periodo di assenza.
6. Il Comitato ha sede presso il Comune di Fragagnano.

### **Art. 4**

#### **Durata in carica**

1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ha durata quadriennale ed i relativi componenti possono essere rinominati una sola volta; i componenti del Comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.
2. In caso di surroga di componenti, i nuovi nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.
3. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso; il CUG ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di inoltro.  
Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Comitato.  
In caso di dimissioni di un componente o del Presidente del Comitato le sostituzioni hanno luogo entro 30 giorni, con le procedure di cui all'art. 2.



## Art. 5

### Compiti del Comitato

1. Il Comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate ai sensi dell'art. 57 c. 1 del D.Lgs. 165/2001 (così come introdotto dall'art. 21 della Legge 183/2010).

#### **I compiti propositivi sono i seguenti:**

- a.** predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- b.** promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- c.** trattazione dei temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- d.** iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- e.** diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- f.** azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- g.** azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing.

#### **I Compiti Consultivi vengono esercitati formulando pareri su:**

- a.** progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- b.** piani di formazione del personale;
- c.** orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- d.** criteri generali di valutazione del personale;
- e.** contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

#### **I compiti di verifica vengono espletati nei riguardi di:**

- a.** risultati di azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- b.** esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- c.** esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing;
- d.** assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla



lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'ente di appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, compresi automezzi, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

Le amministrazioni forniscono ai CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

## **Art. 6**

### **Modalità di funzionamento**

1. Il Comitato si riunisce periodicamente, sulla base di convocazione formale del Presidente di norma, almeno tre volte all'anno. La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto, via fax o e-mail almeno tre giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno. Il CUG può essere convocato in via straordinaria, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del Presidente o anche di un solo componente che ne faccia richiesta; in tal caso è sufficiente un preavviso di ventiquattro ore, anche telefonico.
2. Il Presidente:
  - Convoca e presiede le riunioni del CUG e lo rappresenta sia nei rapporti istituzionali interni che esterni;
  - Programma e coordina l'attività del CUG e dà attuazione alle decisioni assunte dal CUG stesso.
3. IL CUG:
  - Decide sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
  - Individua al proprio interno un componente con funzioni di segretario, che ha il compito di:
    - Predisporre ed inviare le convocazioni delle sedute;
    - Procedere alla redazione dei verbali;
    - Gestire l'archivio.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti, è inviato per posta elettronica con almeno tre



giorni di anticipo, salvo motivi di urgenza. I componenti del Comitato partecipano alle riunioni all'interno dell'orario di servizio.

5. Ogni componente impossibilitato a partecipare alle riunioni deve comunicare, tempestivamente, la propria assenza al Presidente ed al componente supplente.
6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti compreso il Presidente. Hanno diritto al voto i componenti titolari; i componenti supplenti esercitano tale diritto qualora siano presenti in sostituzione del componente titolare. I componenti supplenti possono in ogni caso assistere alle riunioni e partecipare alle discussioni ma senza diritto di voto al fine di garantire continuità ed una costruttiva collaborazione ai lavori del Comitato.
7. Il Comitato formalizza le proprie decisioni con verbali approvati a maggioranza dei componenti presenti, fermo restando il quorum previsto dal comma precedente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ogni riunione del CUG si apre con la verifica delle presenze, formalità che è eseguita dalla segreteria del Comitato, per accertare l'esistenza del numero legale. Decorso 20 minuti dall'orario di convocazione, senza che sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta.
9. Prima di iniziare la trattazione degli argomenti nell'ordine del giorno, si procede all'approvazione ed alla sottoscrizione del verbale della riunione precedente redatto dal segretario del Comitato. Il verbale conterrà l'indicazione dei presenti, l'ordine del giorno, le decisioni assunte, su esplicita richiesta, eventuali dichiarazioni dei componenti.
10. Di norma, al termine di ogni seduta, è decisa la data del successivo incontro ed il relativo ordine del giorno.
11. Le deliberazioni approvate dal CUG sono inoltrate al segretario Generale per le successive valutazioni dell'Amministrazione.

## **Art. 7**

### **Relazione annuale**

1. Il Comitato predispone, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sulla situazione del personale nell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing, da trasmettere alla Giunta ed ai Responsabili dei singoli settori sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte.

La relazione è trasmessa anche ai Ministeri della funzione pubblica e Pari opportunità.

## **Art. 8**

### **Decadenza e dimissioni dei componenti del CUG**

1. Il componente del CUG che risulti assente in modo ingiustificato per tre volte, anche non consecutive, durante il mandato, verrà dichiarato decaduto e verrà sostituito dal componente supplente.
2. La sostituzione si verifica, altresì, qualora un componente presenti le proprie dimissioni



motivate per iscritto.

3. I componenti possono presentare le proprie dimissioni prima della scadenza naturale, indirizzandole al Dirigente preposto al vertice dell'organizzazione che ha costituito il CUG e, per i componenti di parte sindacale, altresì al Sindacato di riferimento, comunicandole contestualmente al Comitato Unico di Garanzia.
4. Qualora un componente venisse a mancare per dimissioni o decadenza, viene integrato con le stesse modalità con le quali è stato costituito. Fino alla nuova nomina, cui si deve provvedere entro 45 giorni, il componente decaduto o dimissionario è sostituito dal componente supplente.

#### **Art. 9**

##### **Rapporti tra Comitato ed Ente**

1. I rapporti tra il Comitato e l'Ente sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. L'Ente favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal Comitato stesso.
3. Il Comitato può accedere ai documenti inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
4. L'Amministrazione informa il Comitato delle riunioni di Commissioni interne all'Ente che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie di competenza del Comitato stesso.

#### **Art. 10**

##### **Trattamento dei dati personali e sensibili**

1. Nello svolgimento della sua attività istituzionale, il CUG tratta i dati personali e sensibili secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 193/2006 (Codice della Privacy)
2. Per "dato personale" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'Ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dal Codice della privacy.
3. Si definiscono "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

#### **Art. 11**

##### **Accesso e riservatezza**

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'attività del CUG è garantito a chiunque vi abbia



interesse, nel rispetto della L.241/90 e successive modifiche e di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, in materia di accesso civico generalizzato, purché nel rispetto delle disposizioni afferenti alla tutela della riservatezza.

2. Per "accesso" si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto, in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

Per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto alla personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 193/2006).

3. Il CUG può accedere ai documenti inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
4. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

## **ART. 12**

### **Attività di comunicazione e di informazione**

1. Il CUG garantisce la massima trasparenza e la più ampia informazione in merito al proprio operato e alle decisioni adottate, pubblicando, mediante diversi canali, notizie, relazioni, rapporti e ogni documento divulgabile relativo all'attività del CUG. L'informazione e la comunicazione sono gestite contemplando la tutela della riservatezza di ciascun dipendente/dirigente e in osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
2. Internamente all'Ente, l'informazione relativa al CUG è realizzata prioritariamente attraverso una sezione dedicata dalla rete interna Intranet.
3. All'esterno dell'Ente, l'informazione sul CUG è assicurata in primo luogo dalla pubblicazione dei medesimi contenuti in una sezione dedicata del sito web istituzionale e potrà essere realizzata mediante altre specifiche iniziative.

## **Art. 13**

### **Validità e modifiche del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è approvato dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti ed entra in vigore nella prima seduta successiva a quella di adozione.
2. Le proposte di modifica al Regolamento dovranno essere presentate da almeno 1/3 dei componenti del CUG. Per l'approvazione delle modifiche è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del CUG.



#### **Art. 14**

#### **Rinvio alle norme**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle Linee Guida sulle modalità di funzionamento del “CUG” della Presidenza Consiglio dei Ministri e ss.mm.







